

Prot. n. AIA/CRA/05/132

Bologna, li

05/01/2005

**Oggetto: Partecipazione di società ad una società artigiana**

La Commissione Regionale per l'Artigianato nella seduta del 16/12/2004 ha deciso quanto di seguito:

In merito alla questione della partecipazione di una società non artigiana ad una società artigiana, questa CRA si era precedentemente pronunciata con proprio parere del 26/09/2001 Prot. n. 17619 non ritenendo ammissibile tale partecipazione; tale parere riguardava la fattispecie di una società di persone con qualifica di socio in una società artigiana in nome collettivo.

Alla luce dell'evolversi della giurisprudenza e della legislazione, ed in virtù delle sentenze del 18/03/2003 del Tribunale di Bologna e del 20/06/2003 della Corte d'Appello di Bologna che hanno affermato che la partecipazione di una società di persone ad un'altra società di persone è perfettamente ammissibile, questa CRA ha ritenuto opportuno modificare il proprio orientamento.

Prima di enunciare questo nuovo parere è necessario, al fine di una migliore comprensione dello stesso, ripercorrere l'evoluzione normativa relativa all'impresa artigiana.

In premessa va ricordato che la Legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato), nella sua stesura originaria, aveva riconosciuto la qualifica artigiana alle imprese che, perseguendo gli scopi e dalla legge medesima, fossero costituite ed esercitate in forma di società anche cooperativa, escluse le società a responsabilità semplice e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni. Quella disciplina, come è noto, prefigurava una sostanziale simmetria fra qualità di socio-artigiano ed assunzione di responsabilità patrimoniale, solidale ed illimitata.

L'esclusione delle forme societarie "di capitale" dal novero delle società artigiane aveva trovato una sua giustificazione nella limitazione di responsabilità patrimoniale

propria di esse la quale, secondo un orientamento classico e convenzionale, risultava incompatibile con uno dei requisiti essenziali richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, vale a dire la responsabilità piena del titolare con l'assunzione di tutti i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'impresa artigiana.

Tale orientamento era stato assunto quando il nostro ordinamento aveva definito l'artigianato del dopoguerra, ritenendo che la piena responsabilità patrimoniale dell'imprenditore artigiano e la connessa assunzione di tutti i rischi inerenti la direzione e la gestione dell'impresa fossero rigidamente incompatibili con qualsiasi forma di delimitazione, anche parziale, della responsabilità dei soci artigiani nell'impresa costituita in forma di società: in sostanza si riteneva che la limitazione dei tipi societari utilizzabili dall'impresa artigiana dipendesse dall'incompatibilità che si riteneva sussistesse senza eccezioni fra impresa artigiana e tipi di società a vocazione in tutto o in parte capitalistica (come nei casi della S.r.l. e anche, in parte, della S.A.S.).

Le esclusioni e le incompatibilità indicate dalla originaria legislazione, rispetto alla tendenziale evoluzione del modello tradizionale di impresa artigiana e, quindi, alla proiezione della stessa verso modelli organizzativi e gestionali gradualmente più moderni, hanno perso gran parte della propria iniziale motivazione in forza della legge 20 maggio 1997, n. 133, la quale - riconoscendo la qualifica artigiana alla società in accomandita semplice ed alla società a responsabilità limitata con unico socio - ha ridotto e modificato sostanzialmente la simmetria fra responsabilità illimitata e solidale, qualità di socio artigiano e qualifica artigiana della società.

Ma è soprattutto grazie al riconoscimento della qualifica artigiana alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci, che la storica incompatibilità fra società artigiana e delimitazione di responsabilità è stata di fatto definitivamente superata.

La recente riforma del diritto delle società a responsabilità limitata ha inoltre previsto l'eventualità che i soci di S.r.l. possano essere anche persone giuridiche così come previsto dall'art. 2643, comma 2, n. 1 del c.c. (pur se nella pratica tale partecipazione non è mai stata messa in discussione).

Le suesposte considerazioni di carattere generale e l'evoluzione normativa intervenuta negli anni portano, quindi, ad esprimere il seguente parere:

- a) nelle società in nome collettivo artigiane possono esservi soci aventi natura giuridica di società di persone o di capitali;
- b) nelle società in accomandita semplice artigiane, società di persone o di capitali aventi qualifica di socio possono ricoprire solo la carica di socio accomandante;

c) nella compagine sociale delle società di capitali artigiane è ammessa la presenza di società qualunque sia la loro natura giuridica.

Naturalmente le società di persone o di capitali di cui alle precedenti lettera a), b) o c) che partecipano alle società artigiane in qualità di soci, in nessun caso, possono essere considerate nel novero dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (v. art. 3 co. 2 e art. 5 co. 3 della legge 443/1985).

Di conseguenza, tali soci non partecipanti al processo produttivo, pur possedendo una contitolarità dell'impresa artigiana di natura patrimoniale, non sono qualificabili come soci-artigiani.

Pertanto, non vi sono i presupposti per applicare il disposto dell'art. 3 co. 3 della legge quadro sull'artigianato che prevede il divieto per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più imprese artigiane. Divieto che, invece, sussiste nel caso di soci (persone fisiche) che partecipano al processo produttivo col proprio apporto di lavoro prevalente (in tal senso si è espresso anche il Consiglio Nazionale dell'Artigianato con parere del 18/12/1996).

Il Presidente CRA  
Glaucio Cavassini

